



**Ufficio del Difensore civico per il digitale**

**Spett.le Polizia Locale del Comune di Bologna**

[pleconomia@pec.comune.bologna.it](mailto:pleconomia@pec.comune.bologna.it)

**Oggetto: Invito n 251-2021.– Segnalazione n.270-2020 relativa alla violazione del decreto interministeriale 18/12/2017 e art. 6, comma 1-quater, del CAD.**

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con Segnalazione al Difensore per il digitale (prot. AgID n. 15977 del 15/12/2020) si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni di norme riguardanti la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare la notificazione delle sanzioni al Codice della Strada da inviare al domicilio digitale risultante

nell'elenco INI-PEC (avviso nr. 302010000005840510 datato 02.11.2020 relativo a verbale nr. 19901A/2019 (Pr. 21440/2019) del 12.06.2019).

Si rappresenta che, in base alle norme che obbligano imprese/professionisti e PA/gestori di pubblici registri di comunicare le caselle PEC in un pubblico elenco, l'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC, gestito dal MISE) e l'indice delle PA e dei gestori di pubblici servizi (IPA, gestito da AgID) sono operativi.

Nel decreto interministeriale 18/12/2017 "disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata" è stabilito l'obbligo per l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di ricercare l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.

Per i necessari approfondimenti istruttori, oltre al decreto 18/12/2017, sono state prese in esame anche:

- la Circolare 300/ A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, emanata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, in relazione alla "notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada" a seguito del decreto interministeriale 18 dicembre 2017 recante la "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata" pubblicata in G.U.R.I., S.O. n. 12 del 16 gennaio 2018;

- la Circolare 300/A/4027/20/127/9 dell'8 giugno 2020 in relazione alla "notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada – ulteriori indicazioni operative a tutela della riservatezza dei dati personali" per l'utilizzo di particolari accorgimenti qualora il veicolo con cui la violazione è stata commessa risulta essere intestato all'interessato persona fisica e non all'impresa come persona giuridica. Non è questo il caso, vista la segnalazione in oggetto, in quanto si tratta di professionista e non di impresa;

La Circolare 300/ A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, in merito all'applicazione delle disposizioni per le notifiche di sanzioni codice della strada, al paragrafo 2, precisa che: "la

notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada, finora sempre discrezionalmente possibile, a seguito delle modifiche apportate al CAD dal D.Lgs. n. 217 del -2017 e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale del 16.01.2018 è divenuta un obbligo in presenza di determinati presupposti.

La notificazione a mezzo PEC diventa, infatti, obbligatoria nel caso in cui l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS abbiano fornito un valido indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito, ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis CAD e delle relative disposizioni attuative.”

Ed ancora al paragrafo 3 della suddetta circolare, relativo alle modalità di notifica a mezzo posta elettronica certificate, viene precisato che: “in presenza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'interessato o reperito presso l'indice di cui agli artt. 6-bis e 6-ter CAD - e, quando sarà disponibile, presso l'indice di cui all'art. 6-quater CAD - l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore ha l'obbligo di effettuare la notifica del verbale di contestazione della violazione, e delle eventuali sanzioni accessorie connesse, in forma elettronica (...)”.

Si rappresenta che gli articoli 3 bis, comma 1 e art. 6 comma 1 quater, del CAD stabiliscono rispettivamente che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6 bis ossia INI-PEC e che “i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.”

Inoltre, in istruttoria si è verificato che il domicilio digitale del segnalante è registrato nell'INI-PEC. Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita la Polizia Locale del Comune di Bologna “a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”, dandone conferma alla scrivente Agenzia, provvedendo affinché notifichi

telematicamente al domicilio digitale le violazioni delle disposizioni previste dal Codice della Strada.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Ai sensi dell'art.17, comma 1 quater del C.A.D, in base al quale, come da D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, "Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Cordiali saluti

